# GAZZETTA  UFFICIALE

**PARTE PRIMA** DEL REGNO D'ITALIA

**Anno LXIV** | **Roma — Sabato, 6 ottobre 1923** | **Numero 235**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 2014.
**Assimilazione economica del personale di polizia dell'ex regime austro-ungarico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, riflettente la unificazione dei corpi di polizia del Regno e la istituzione di un ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime austro-ungarico attualmente in provvisorio servizio presso l'amministrazione italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Nostri Ministri della guerra e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati, sotto impiegati e guardie dell'ex corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli impiegati, sotto impiegati ed agenti dell'ex corpo degli agenti di polizia; i sottufficiali e gendarmi del disciolto corpo di gendarmeria, dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicem-

bre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o riammessivi successivamente, in quanto siano stati assunti sotto il cessato regime e non abbiano, comunque, cessato di prestare servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, sono assimilati, ai fini economici, al personale del corpo d'investigazione del Regno di cui al Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2201.

Art. 2.

Gli impiegati, sotto impiegati, guardie, agenti, sottufficiali e gendarmi di cui al precedente articolo sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti dalla tabella annessa al citato Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2201 nel modo seguente:

1. *Gli impiegati* appartenenti al gruppo *A* ed aventi la:

*a*) undicesima classe di rango, sono collocati nel quadro degli ispettori di investigazione all'inizio del primo quadriennio;

*b*) decima classe di rango, sono collocati nel quadro predetto all'inizio del quinto anno;

*c*) nona classe di rango, sono collocati nel quadro predetto all'inizio del nono anno;

*d*) ottava classe di rango, sono collocati nel quadro predetto al compimento del dodicesimo anno;

2. *I sotto impiegati*:

*a*) muniti dello stipendio di uno dei primi sei gradini (e cioè sino al quindicesimo anno incluso di servizio quali sotto impiegati) vengono collocati nel quadro degli agenti semplici d'investigazione all'inizio del quinto anno;

*b*) muniti dello stipendio dal settimo al decimo gradino (cioè dopo il quindicesimo anno e sino al ventisettesimo ed oltre di servizio quali sotto impiegati) sono collocati nel quadro dei sotto ispettori di investigazione all'inizio del primo quadriennio;

3. *Le guardie, agenti o servi* sono collocati nel quadro degli agenti semplici d'investigazione all'inizio del primo quadriennio;

4. *Il personale del cessato corpo di gendarmeria* che rivestiva il grado gerarchico:

*a*) di « wachtmeister » è classificato nel quadro dei sotto ispettori di investigazione all'inizio del nono anno;

*b*) di « postenfuhrer » sono collocati nel quadro degli agenti semplici di investigazione all'inizio de tredicesimo anno;

*c*) di « gendarme » è classificato nel quadro degli agenti semplici di investigazione all'inizio del primo quadriennio.

Agli effetti della determinazione dello stipendio spettante al personale suindicato vengono inoltre calcolati, per ciascuno, in aggiunta alla posizione suindicata, tanti anni quanti sono quelli della effettiva anzianità nella rispettiva classe di rango o grado gerarchico, oppure nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 3.

Il collocamento personale nei quadri di classificazione degli stipendi, a norma dell'articolo precedente, è fatto con riferimento alla posizione di ciascuno al 1° luglio 1920 ed ha decorrenza dalla data stessa.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi risultanti alla data stessa sono calcolate per anno intero.

Ai fini del collocamento di cui trattasi l'anzianità è calcolata secondo le norme che disciplinavano l'avanzamento e l'anzianità degli interessati nelle rispettive carriere sotto il cessato regime.

Non sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti del presente decreto il servizio militare prestato nelle file dell'ex esercito austro-ungarico.

Art. 4.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutto il personale di cui all'art. 1 l'indennità di caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1324 e al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, nonchè le indennità speciali indicate in calce alla tabella annessa al Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2201 modificata dagli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, in relazione al grado corrispondente allo stipendio assegnato col presente decreto.

Spetta inoltre al personale stesso l'assegno mensile temporaneo previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per il personale di investigazione, a decorrere dal 1° marzo 1921 e sino al 1° aprile 1922, salvo che l'interessato conservi a termine dell'art. 6 del presente decreto un assegno personale, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dell'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze sulle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

A decorrere dal 1° aprile 1922 il personale collocato nei quadri di classificazione, giusta il precedente art. 2, sarà collocato, sempre agli stessi effetti e con le medesime norme, nei corrispondenti quadri di classificazione indicati per il corpo degli agenti d'investigazione, nella tabella n. 53 annessa al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 1, che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che complessivamente gli spetterebbe, per effetto dell'assimilazione economica, ai sensi del presente decreto, comprese le indennità fisse di ogni genere, conserva la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 7.

Entro 30 giorni dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, il personale di cui all'art. 1, eccettuati gli impiegati, potrà presentare domanda di assimilazione al personale del ruolo specializzato dei carabinieri Reali.

Per tale assimilazione verranno seguite le norme e modalità applicate per il personale del cessato corpo d'investigazione, agli effetti dell'art. 20 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, ed il personale che verrà assimilato sarà, agli effetti giuridici ed economici, considerato come appartenente al ruolo specializzato predetto.

Art. 8.

Per il personale di cui al precedente articolo, giudicato idoneo e classificato dalla competente Commissione nei vari gradi gerarchici e nelle singole categorie, verrà formato un elenco distinto dall'organico dei carabinieri Reali del ruolo specializzato, a sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 9 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 9.

Gli impiegati di cui all'art. 1, appartenenti al gruppo *A* ed aventi classe di rango, potranno essere ammessi, su domanda da presentarsi nel termine di cui all'art. 7, al trattamento di cui all'art. 10 del Regio decreto 31 dicem-

bre 1922, n. 1680 e coloro che saranno giudicati idonei verranno considerati, ad ogni effetto giuridico ed economico, come comandanti del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, pur facendo parte dell'elenco distinto di cui al precedente articolo e saranno destinati a prestare servizio esclusivamente nei territori annessi.

Saranno considerati comandanti di 3ª classe, se avevano la undicesima classe di rango, comandanti di 2ª, se avevano la decima classe di rango, e comandanti di 1ª, se avevano la nona classe di rango od altra successiva, come impiegati del cessato regime.

Art. 10.

Il personale di cui all'art. 1, eccettuati gli impiegati, che non abbiano beneficiato del disposto dell'art. 7, sarà licenziato col trattamento previsto dall'art. 21 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Agli impiegati che non abbiano beneficiato dell'art. 9 verrà fatto il trattamento di cui all'art. 7 del Regio decreto predetto; a coloro che non hanno diritto a pensione sarà concessa una indennità una volta tanto pari a due annualità dell'ultimo stipendio loro spettante in forza del precedente art. 5.

Al personale stesso è applicabile il disposto dell'art. 27 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 14. — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2025.
**7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.**

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto relativo alla 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

I fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-924, per retribuzioni e pagamento della indennità caro-viveri al personale avventizio della stessa amministrazione dipendente, non sono sufficienti a fronteggiare l'effettivo onere che per tale titolo deve tuttora essere sostenuto.

Del pari, la stessa amministrazione è nella necessità di provvedere al rimborso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per i treni speciali e le vetture « salon » da questa messe a disposizione di Capi di Stato e personaggi ufficiali; anche per tale titolo non esiste in bilancio congruo stanziamento.

Il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà di cui all'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato e riconosciuta l'urgenza di provvedere alle indicate inderogabili necessità, ha pertanto deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, la complessiva somma occorrente in L. 145.465, la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, è da assegnare ripartitamente fra taluni capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,621,000 rimane disponibile la somma di L. 9,379,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 145,465, da assegnare ai sottonotati capitoli dello stato in previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-1924, per la somma per ciascuno di essi indicata:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 48. Retribuzioni al personale avventizio, ecc. | L. 14,500 |
| Cap. n. 49. Indennità temporanea mensile, ecc. | » 17,500 |
| Cap. n. 56. Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. | » 113,465 |
| | L. 145,465 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 25. — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2029.
**11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.**

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto relativo alla 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

La legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo prevede, fra l'altro, l'assegnazione annua nel bilancio dello Stato della somma di L. 100,000 da versarsi alla Cassa depositi e prestiti perchè tale Istituto la ponga a disposizione dell'Ente autonomo per lo stesso Parco nazionale.

Poichè nel bilancio per l'esercizio finanziario 1923-924, alla indicata assegnazione non venne fatto luogo, mentre si è frattanto manifestata l'urgenza di approntare la detta somma a favore della mentovata istituzione, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la somma stessa al fondo di riserva per le spese impreviste.

L'importo, per effetto del seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene inscritto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,146,465 rimane disponibile la somma di L. 8,853,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero della finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo, al seguente capitolo di nuova istituzione n. 79 *bis* « Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti quale contributo dello Stato per le spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo. (R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre* 1923.
*Atti del Governo registro* 217, *foglio* 29. — GRANATA.

---

**RELAZIONE e REGIO DECRETO** 15 settembre 1923, n. 2032.
**12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.**

**Relazione di S. E. il Ministro** delle finanze a S. M. il Re, in **udienza** del 15 settembre 1923, sul decreto relativo alla **12ª** prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Talune amministrazioni centrali debbono provvedere a necessità di recente manifestatesi nei rispettivi servizi con carattere di inderogabilità, mentre gli ordinari stanziamenti esistenti nei propri bilanci non offrono disponibilità sufficienti e per altre spese occorrono speciali assegnazioni di fondi.

Ciò considerato, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma occorrente in complessive L. 550,000 la quale è da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'istruzione per le necessità in seguito indicate:

*Ministero delle finanze*: L. 100,000 pel rimborso al Governo inglese di parte delle spese dal medesimo anticipate in occasione del viaggio dell'ex Imperatore d'Austria Carlo, da Budapest a Madera;

*Ministero degli affari esteri*: L. 50,000 per acquisto in Tunisi dello stabile attiguo al locale della Regia scuola elementare maschile « Giovanni Meli »;

*Ministero dell'istruzione*: L. 400,000 per la concessione di sussidi ai Comuni danneggiati dal terremoto del 1915 che intendano fruire dei benefici concessi con l'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1915 nell'imprendere la costruzione di edifici scolastici.

Il presente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,246,465 rimane disponibile la somma di L. 8,753,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924 è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 550,000 da assegnare ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

| | |
|---|---|
| *Ministero delle finanze*: Cap. n. 395-IV (di nuova istituzione). « Rimborso al Governo inglese di un quarto della spesa di trasferimento dell'ex-imperatore Carlo d'Asburgo dal Danubio a Madera » | L. 100,00[illegible] |
| *Ministero degli affari esteri*: Cap. n. 59 *bis* (di nuova istituzione). « Acquisto dello stabile attiguo al locale della Regia scuola elementare maschile « Giovanni Meli » in Tunisi . . . . . | » 50,0[illegible] |
| *Ministero dell'istruzione*: Cap. n. 134. Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari, ecc. . . . . . . . . . . . . . | » 400,0[illegible] |
| | L. 550,0[illegible] |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la su[a] convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del[lo] Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e d[ei]

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 32. — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. **2033**.
**13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.**

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto relativo alla 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923 24.

MAESTÀ,

Per provvedere a sopraggiunte necessità manifestatesi nei servizi dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, con carattere di urgenza ed inderogabilità, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste. stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, la somma occorrente in complessive L. 220,000 ripartendola, secondo lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, fra i bilanci dei Ministeri indicati per le causali a seguito brevemente accennate:

*Ministero delle finanze*: L. 95,000 per spese dell'ufficio stampa aggregato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*Ministero degli affari esteri*: L. 25,000 per spese inerenti alla pubblicazione di una pagina completa di notizie finanziarie ed economiche riguardanti l'Italia sul « *Financial News* » di Londra.

L. 100,000 per le spese inerenti all'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni in Ginevra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,796,465 rimane disponibile la somma di L. 8,203,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 220,000 da assegnare ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

*Ministero delle finanze*: Cap. n. 53-*bis* (nuovo).

| | |
|---|---|
| « Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri » . . . . . . . . | L. 95,000 |
| *Ministero degli affari esteri*: Cap. n. 32. « Spese eventuali all'estero . . . . . . . . . . | » 25,000 |
| Cap. n. 50. « Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni . . . . . . . . . . . . . . | » 100,000 |
| | L. 220,000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 33. — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. **2034**.
**14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.**

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto relativo alla 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Il Provveditorato generale dello Stato, assolvendo i compiti affidatigli dall'ordinamento in vigore, inizierà prossimamente la vendita delle pubblicazioni ufficiali, a facilitare la quale si rende manifesta la necessità di concedere ai depositari delle pubblicazioni medesime una congrua provvigione da corrispondere mercè la disponibilità di apposito fondo nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministero dell'istruzione, a seguito ed agli effetti di atto di transazione in data 3 giugno c. a. con gli eredi Chigi, già proprietari del palazzo omonimo in Roma, deve effettuare il pagamento ai medesimi della somma di L. 145,738.70, oltre gli interessi legali 4 % dal 10 dicembre 1919, a tacitazione d'ogni loro pretesa o ragione di credito avanzata in occasione dell'esercizio da parte dello Stato italiano del diritto di prelazione sul detto palazzo Chigi in Roma Anche per tale necessità occorre autorizzare apposito stanziamento di somma in bilancio.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha pertanto deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma complessiva di L. 220,000 la quale, secondo lo schema di decreto annesso che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, è da assegnare ripartitamente nei bilanci dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,016,465 rimane disponibile la somma di L. 7,983,535.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 220,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati:

| | |
|---|---|
| *Ministero delle finanze*: Cap. n. 211 *ter* (nuovo). « Provvigione a depositari per vendita di pubblicazioni ufficiali » . . . . . . . . . . | L. 50,000 |
| *Ministero dell'istruzione*: Cap. n. 151 *bis* (nuovo). « Pagamento agli eredi Chigi in seguito a transazione 3 giugno 1923 per l'esercizio da parte dello Stato del diritto di prelazione sul palazzo Chigi in Roma » . . . . . . . . . . . | » 170,000 |
| | L. 220,000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 34. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2046.
**Esonero del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne, esercitate dall'industria privata, da Provincie e Comuni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1923, n. 693;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre ai casi previsti dalle vigenti disposizioni le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, possono, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, esonerare definitivamente dal servizio gli agenti, compresi quelli di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 693, che diano scarso rendimento di lavoro, nonchè quelli pei quali sia dimostrata la inidoneità al servizio per incapacità.

Al personale esonerato in base alle disposizioni di cui al precedente comma sarà accordata un'indennità di buonuscita corrispondente a 15 giorni di stipendio o paga ultimi raggiunti per ogni anno di servizio prestato, e con un minimo di due mesi dello stipendio o paga medesima.

Art. 2.

Contro il provvedimento di esonero previsto dal precedente articolo gli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica, possono ricorrere al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici) il quale decide in via definitiva.

Contro tale decisione non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 5 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 46. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2051.
**Promozioni nei gradi del personale di vigilanza nel Ministero dei lavori pubblici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290 e 21 gennaio 1923, n. 238;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni nei gradi del personale di vigilanza nel Ministero dei lavori pubblici avranno luogo in base alle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite ai capi divisione, direttori di circoli e ispettori capi su proposta del Consiglio di amministrazione, fatta col criterio del merito comparativo.

Le promozioni al grado di capo divisione, direttore di circolo e ispettore capo sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori principali di sezione aventi non meno di 5 anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni al grado di ispettore principale sono conferite su designazione del Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo, ai primi ispettori, i quali abbiano non meno di 3 anni di effettivo servizio nel grado.

Infine le promozioni al grado di primo ispettore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori che abbiano almeno 3 anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 51. — GRANATA.

---

**REGIO DECRETO** 10 settembe 1923, n. 2050.
**Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1923-1924 dei soppressi Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro, risultanti dalle note di variazioni presentate alla Camera dei deputati il 28 maggio 1923 e resi esecutivi con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio, è approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio medesimo, secondo la tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Tutti i mandati di pagamenti, i decreti nonchè i ruoli di spese fisse emessi a carico dei diversi capitoli degli stati di previsione della spesa dei soppressi Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'esercizio 1923-24, come pure tutti gli impegni registrati a carico dei capitoli medesimi, s'intendono trasferiti a carico dei capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, secondo i riferimenti risultanti dalla tabella di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla istituzione dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economa nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 con riferimento a quelli corrispondenti già istituiti negli stati di previsione della spesa dei soppressi Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Nella tabella annessa al R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, modificata con l'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1300, concernente il ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, i posti stabiliti per il grado di direttore capo ragioniere sono ridotti da 15 a 14, con effetto dal 1° settembre 1923.

Al funzionario dispensato dal servizio in dipendenza della predetta riduzione di posti, spetta il trattamento stabilito dall'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 5.

Il presente decreto, salvo il disposto del precedente art. 4, ha vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Raccongi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 50. — GRANATA.

TABELLA.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 risultante dagli stati di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, secondo le note di variazioni presentate il 28 maggio 1923 alla Camera dei deputati (Stampati parlamentari numeri 1878 bis, 1879 bis e 1880 bis), pei quali fu autorizzato l'esercizio provvisorio con la legge 17 giugno 1923, n. 1263.**

| CAPITOLI — Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | | | |
| | | | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | | | |
| | | | SPESE GENERALI. | | | |
| A. 1<br>I. C. 1<br>L. 1 | A. 1<br>I. 1 | 1 | Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*) | 1,958,000 — | 3,007,480 — | 4,965,480 — |
| I. C. 2 | I. 2 | 2 | Retribuzione al personale avventizio | — | 27,320 — | 27,320 — |
| A. 3<br>I. C. 3<br>L. 2 | A. 2<br>I. 3 | 3 | Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti | 60,000 — | 60,000 — | 120,000 — |
| — | A. 3<br>I. 12 | 4 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di automobili per i servizi centrali | 75,000 — | 75,000 — | 150,000 — |
| A. 4<br>I. C. 4<br>L. 4 | A. 4<br>I. 4 | 5 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) | 90,000 — | 155,000 — | 245,000 — |
| A. 5. | A. 5 | 6 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati adibiti al servizio del credito agrario | 34,000 — | — | 34,000 — |
| A. 6<br>I. C. 5<br>L. 5 | A. 6<br>I. 5 | 7 | Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione centrale e provinciale | 50,000 — | 13,200 — | 63,200 — |
| A. 7<br>I. C. 6<br>L. 6 | A. 7<br>I. 6 | 8 | Sussidi al personale in attività di servizio | 19,500 — | 23,500 — | 43,000 — |
| A. 8 I. C. 7<br>L. 7. | A. 8 I. 7 | 9 | Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie | 33,000 — | 23,000 — | 56,000 — |
| A. 9 e 10<br>I. C. 8<br>L. 8 | A. 9<br>I. 8 | 10 | Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati | 70,000 — | 78,100 — | 148,100 — |
| A. 11<br>I. C. 9<br>L. 9. | A. 10<br>I. 9 | 11 | Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero | 1,495,000 — | 465,000 — | 1,960,000 — |
| A. 12<br>I. C. 10<br>L. 10 | A. 11<br>I. 10 | 12 | Rimborso al Provveditorato dello Stato per fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*) | 100,000 — | 190,000 — | 290,000 — |
| A. 13 parte e 16<br>I. C. 11<br>L. 11 | A. 12<br>I. 11 | 13 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di trasporto e facchinaggio e per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili | 318,000 — | 540,000 — | 858,000 — |
| A. 13 parte | A. 13 | 14 | Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale | 25,000 — | — | 25,000 — |
| A. 14<br>I. C. 10 | A. 14<br>I. C. 13 | 15 | Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca | 16,000 — | 16,000 — | 32,000 — |
| A. 13 parte e 15 parte<br>I. C. 12<br>L. 12 | A. 15<br>I. 14 | 16 | Rimborso al Provveditorato dello Stato per spese di registri, moduli, carta, stampe, rilegature, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali | 165,000 — | 425,000 — | 590,000 — |
| A. 17<br>I. C. 13<br>L. 13 | A. 16<br>I. 15 | 17 | Spese per telegrammi (*Spesa obbligatoria*) | 33,000 — | 30,000 — | 63,000 — |
| | | | *Da riportarsi* | 4,541,500 — | 5,128,600 — | 9,670,100 — |

| CAPITOLI | | | | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | | | DENOMINAZIONE | | | |
| del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | | | | |
| | | | *Riporto* . . . | 4,541,500 — | 5,128,600 — | 9,670,100 — |
| A. 18<br>I.C. 14<br>L. 14 | A. 17<br>I. 16 | 18 | Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . | 2,150 — | 3,650 — | 5,800 — |
| A. 19<br>I.C. 15<br>L. 15 | A. 18<br>I. 17 | 19 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . | *per memoria* | *per memoria* | *per memoria* |
| A. 20<br>I.C. 16<br>L. 16 | A. 19<br>I. 18 | 20 | Spese casuali . . . . . . . . . . . . . | 20,000 — | 15,000 — | 35,000 — |
| | | | | 4,563,650 — | 5,147,250 — | 9,710,900 — |
| | | | PENSIONI ED INDENNITÀ. | | | |
| A. 21<br>I.C. 17<br>L. 22 | A. 20<br>I. 22 | 21 | Pensioni ordinarie (*spese fisse*) . . . . . . | 1,000,000 — | 350,000 — | 1,350,000 — |
| A. 22<br>I.C. 18<br>L. 23 | A. 21<br>I. 23 | 22 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente devoluti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . | 7,500 — | 24,000 — | 31,500 — |
| A. 23 | A. 22 | 23 | Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . | 110,000 — | — | 110,000 — |
| I.C. 19 | I. 24 | 24 | Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidi di cui all'articolo 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico . . . . . . . . . . | — | 361,500 — | 361,500 — |
| L. 24 | I. 25 | 25 | Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie . . . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | | 1,117,500 — | 735,500 — | 1,853,000 — |
| | | | AGRICOLTURA. | | | |
| | | | I. — *Affari generali.* | | | |
| A. 26 | A. 23 | 26 | Contributi e spese per esposizioni, mostre agrarie e acquisto di medaglie . . . . . . . . . . . | 40,000 — | — | 40,000 — |
| A. 27 | A. 24 | 27 | Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita, altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative . . . . . | 25,000 — | — | 25,000 — |
| A. 29 | A. 25 | 28 | Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in lingua italiana dei bollettini dell'Istituto medesimo . . . . . . . . . . . . | 25,000 — | — | 25,000 — |
| | | | II. — *Industrie agrarie e patologia vegetale.* | | | |
| A. 30 | A. 26 | 29 | Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . . . . | 79,000 — | — | 79,000 — |
| A. 31 | A. 27 | 30 | Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'olivo, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi, e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse . . . . . . . . . . | 150,000 — | — | 150,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 319,000 — | — | 319,000 — |

| NUMERO del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | CAPITOLI DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 319,000 — | — | 319,000 — |
| A. 32 | A. 28 | 31 | Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane — Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette; esperienze di concimazione e di produzione frumentaria . . . . . . . . . . | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 32-*bis* | A. 29 | 32 | Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale, giusta il disposto della legge 3 aprile 1921, n. 600. . | 410,000 — | — | 410,000 — |
| A. 33 | A. 30 | 33 | Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323) . . . . . | 150,000 — | — | 150,000 — |
| A. 34 | A. 31 | 34 | Spese per l'applicaione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'articolo 4 della suddetta legge. . . . | 440,000 — | — | 440,000 — |
| A. 35 | A. 32 | 35 | Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio — Concorso ad Enti che dànno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio — Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicultori; funzionamento di cantine governative e di oleifici sperimentali; stazioni enotecniche all'estero . . . . . . . . . . . . . . | 400,000 — | — | 400,000 — |
| A. 37 | A. 33 | 36 | Acquisto, manutenzione e custodia di macchine agrarie . | 200,000 — | — | 200,000 — |
| A. 38 | A. 34 | 37 | Entomologia e crittogamia — Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione — Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante — Conconso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888) (*Spesa obbligatoria*). . . . . . . . . . . . | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 39 | A. 35 | 38 | Servizio fitopatologico — Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle — Contributi e concorsi | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 40 | A. 36 | 39 | Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'esterno, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (*Spese fisse*). . . . . . . . . . | 310,000 — | — | 310,000 — |
| A. 41 | A. 37 | 40 | Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . . . | 303,000 — | — | 303,000 — |
| A. 42 | A. 38 | 41 | Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474) (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . . | 200,000 — | — | 200,000 — |
| A. 43 | A. 39 | 42 | Spese per i consorzi antifillosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi — Studi ampelografici — Spese di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . . . . . . . . | 650,000 — | — | 650,000 — |
| A. 43-*bis* | A. 40 | 43 | Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane . . . . . . . | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 44 | A. 41 | 44 | Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi . . . . . . . . . . | 10,000 — | — | 10,000 — |
| | | | III. — *Insegnamento agrario.* | | | |
| A. 45 | A. 42 | 45 | Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (*Spese fisse*) . . . . . . . . . | 2,200,000 — | — | 2,200,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 5,992,000 — | — | 5,992,000 — |

| CAPITOLI | | | | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | | | DENOMINAZIONE | | | |
| del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | | | | |
| | | | *Riporto* . . . | 5,992,000 — | — | 5,992,000 — |
| A. 46 | A. 43 | 46 | Retribuzione al personale amministrativo, tecnico ed inferiore, non di ruolo, delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura . . . . . . . . . . . | 905,000 — | — | 905,000 — |
| A. 47 e 49 parte | A. 44 | 47 | Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura (comprese le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici) delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura . . . . . . . | 4,269,124 — | — | 4,269,124 — |
| A. 48 | A. 45 | 48 | Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª — Spese per l'azienda . . . . . . . . . . . . . | 930,000 — | — | 930,000 — |
| A. 49 parte | A. 46 | 49 | Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati alle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura e alle stazioni agrarie, speciali . . . . . . . | 68,000 — | — | 68,000 — |
| A. 50 bis | A. 47 | 50 | Interessi a carico dello Stato sulle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti alle provincie, per acquisto di terreni e fabbricati, per costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, e per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1660) . . . . . . | 45,000 — | — | 45,000 — |
| A. 51 | A. 48 | 51 | Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale dei contadini adulti (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595) . . . . . . | 537,400 — | — | 537,400 — |
| A. 52 | A. 49 | 52 | Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni agrarie per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria e spese per acquisto diretto di apparati e films cinematografiche da cedere a scuole od istituti dipendenti o sussidiati dal Ministero di agricoltura . . . . . . . | 40,000 — | — | 40,000 — |
| A. 53 | A. 50 | 53 | Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione . . . . . . . . . . . | 900,000 — | — | 900,000 — |
| A. 25 | A. 51 | 54 | Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale . . . . . . . . . . . . . | 2,000 — | — | 2,000 — |
| A. 54 | A. 52 | 55 | Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti . . . | 60,000 — | — | 60,000 — |
| A. 55 | A. 53 | 56 | Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura — Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura | 3,000,000 — | — | 3,000,000 — |
| A. 56 | A. 54 | 57 | Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . . . . . . . | 175,000 — | — | 175,000 — |
| A. 57 | A. 55 | 58 | Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria . . . . . . . . . | 15,000 — | — | 15,000 — |
| A. 58 | A. 56 | 59 | Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869) . . . | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 58 bis | A. 57 | 60 | Studi preparatori ed esperienze relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura ed alle irrigazioni con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima (legge 7 aprile 1921, n. 500) . . . . . | 40,000 — | — | 40,000 — |
| | | | IV. — *Servizi zootecnici.* | | | |
| A. 59 | A. 58 | 61 | Stipendi, paghe ed assegni al personale dei depositi dei cavalli stalloni . . . . . . . . . . . . | 3,800,000 — | — | 3,800,000 — |
| A. 60 | A. 59 | 62 | Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, comprese quelle di trasporto . . . . . | 5,000,000 — | — | 5,000,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 25,878,524 — | — | 25,878,524 — |

| NUMERO del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | CAPITOLI DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 25,878,524 — | — | 25,878,524 — |
| A. 61 | A. 60 | 63 | Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero . . . . . . | 1,500,000 — | — | 1,500,000 — |
| A. 62 | A. 61 | 64 | Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) — Incoraggiamento alla produzione mulattiera . . . . . . . . . . . | 1,100,000 — | — | 1,100,000 — |
| A. 63 | A. 62 | 65 | Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book) . . . . . . . . | 1,100,000 — | — | 1,100,000 — |
| A. 100 | A. 63 | 66 | Spese per i provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale da sostenersi con parte del provento della quota spettante allo Stato sul contributo fisso di lire cinque a capo per ogni bovino sottoposto a macellazione (art. 2, lettera *a*, del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577) . . . . . . | 1,900,000 — | — | 1,900,000 — |
| | | | V. — *Statistica agraria.* | | | |
| A. 64 | A. 64 | 67 | Statistiche agrarie — Rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'amministrazione provinciale, a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei — Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario — Comitati provinciali e circondariali — Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria comprese quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari . . . . . | 250,000 — | — | 250,000 — |
| | | | | 31,728,524 — | — | 31,728,524 — |
| | | | COLONIZZAZIONE E CREDITO AGRARIO. | | | |
| A. 65 | A. 65 | 68 | Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario, alla costruzione di case coloniche e alla sistemazione delle terre di piano e di colle . . . | 150,000 — | — | 150,000 — |
| A. 66 | A. 66 | 69 | Concorso nelle spese per combattere la malaria . . . | 50,000 — | — | 50,000 — |
| A. 67 | A. 67 | 70 | Esecuzione della legge sul bonificamento dell'agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . . | 150,000 — | — | 150,000 — |
| A. 69 | A. 68 | 71 | Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria e pel funzionamento del comitato di cui al Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, e vigilanza sulle Università agrarie, sulle comunanze e sulle partecipanze agrarie . . . . . . . . . . . . | 200,000 — | — | 200,000 — |
| A. 70 | A. 69 | 72 | Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607) . . . . . . . . | 70,500 — | — | 70,500 — |
| A. 71 | A. 70 | 73 | Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . . . . . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| A. 111 | A. 71 | 74 | Stipendi al personale delle Regie cattedre ambulanti della Sardegna, della Basilicata e della Calabria (*Spese fisse*) . | 510,000 — | — | 510,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 1,130,500 — | — | 1,130,500 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI – DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 1,130,000 — | — | 1,130,000 — |
| A. 72 | A. 72 | 75 | Contributo dello Stato a favore delle casse ademprivili della Sardegna, nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle casse agrarie e dei consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592) . . . . . . . . | 30,000 — | — | 30,000 — |
| A. 28 | A. 73 | 76 | Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 | 18,000 — | — | 18,000 — |
| A. 73 | A. 74 | 77 | Spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia; bollettino feudale e stampa di esso . . . . . . . . . . . | 35,000 — | — | 35,000 — |
| | | | | 1,213,500 — | — | 1,213,500 — |
| | | | **Foreste.** | | | |
| A. 74 | A. 75 | 78 | Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922) (*Spese fisse*) . . . . . | 15,000,000 — | — | 15,000,000 — |
| A. 75 | A. 76 | 79 | Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . . . . . | 725,735 — | — | 725,735 — |
| A. 76 | A. 77 | 80 | Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . | 224,000 — | — | 224,000 — |
| | | | | 15,949,735 — | — | 15,949,735 — |
| | | | **Miniere.** | | | |
| A. 77 | A. 78 | 81 | Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . . | 876,000 — | — | 876,000 — |
| A. 78 | A. 79 | 82 | Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario; indennità di reggenza . . . . . . . . . . . . . | 80,000 — | — | 80,000 — |
| A. 79 | A. 80 | 83 | Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (*Spese fisse*) . . . . . . . . | 62,500 — | — | 62,500 — |
| A. 80 | A. 81 | 84 | Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie. | 100,000 — | — | 100,000 — |
| | | | | 1,118,500 — | — | 1,118,500 — |
| | | | **Combustibili e servizi diversi.** | | | |
| A. 81 | A. 82 | 85 | Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (*Spese fisse*) . . . . . . . . . . | 270,000 — | — | 270,000 — |
| A. 82 | A. 83 | 86 | Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica — Spese per l'ufficio geologico . . . . . | 60,000 — | — | 60,000 — |
| A. 83 | A. 84 | 87 | Concorso nelle spese per opere di irrigazione . . . | 3,000,000 — | — | 3,000,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 3,330,000 — | — | 3,330,000 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 3,330,000 — | — | 3,330,000 — |
| A. 84 e 118 | A. 85 | 88 | Premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche — Ricerca delle acque nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno — Premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni — Esperienze sul regime delle acque pubbliche | 125,000 — | — | 125,000 — |
| A. 85 | A. 86 | 89 | Stipendi ed assegni al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (*Spese fisse*) | 279,000 — | — | 279,000 — |
| A. 86 | A. 87 | 90 | Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche | 25,000 — | — | 25,000 — |
| A. 87 | A. 88 | 91 | Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici | 200,000 — | — | 200,000 — |
| A. 88 | A. 89 | 92 | Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazione dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati | 75,000 — | — | 75,000 — |
| | | | | 4,034,000 — | — | 4,034,000 — |
| | | | **PESCA.** | | | |
| A. 89 | A. 90 | 93 | Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca — Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (*Spese fisse*) | 131,000 — | — | 131,000 — |
| A. 90 | A. 91 | 94 | Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca, trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio), sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura, sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano, redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca | 200,000 — | — | 200,000 — |
| A. 91 | A. 92 | 95 | Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312 | 80,000 — | — | 80,000 — |
| A. 92 | A. 93 | 96 | Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore della industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312 | 250,000 — | — | 250,000 — |
| | | | | 661,000 — | — | 661,000 — |
| | | | SERVIZI SPECIALI. | | | |
| I. 17 | I. 19 | 97 | Personale dell'ufficio tecnico attuariale: stipendi e assegni. (Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 153 e 9 giugno 1921, n. 804) (*Spese fisse*) | — | 94,040 — | 94,040 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | — | 94,040 — | 94,040 — |

| CAPITOLI | | | | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | | | DENOMINAZIONE | | | |
| del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | | | | |
| | | | *Riporto* . . . | — | 94,040 — | 94,040 — |
| L. 18 | I. 20 | 98 | Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (*Spese fisse*) . . . . . . . . . | — | 630,480 — | 630,480 — |
| L. 19 | I. 21 | 99 | Retribuzioni al personale avventizio dei servizi speciali per l'esecuzione della legge per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura. (Decreti Luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1450 e 29 settembre 1918, n. 1486) e per l'ufficio tecnico attuariale. (Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . . . . . . . . . . . . | — | 25,480 — | 25,480 — |
| | | | | — | 750,000 — | 750,000 — |
| | | | **Credito ed assicurazioni.** | | | |
| I. C. 20 | I. 26 | 100 | Sussidi, premi, medaglie per iniziative a favore del credito e per promuovere lo svolgimento delle istituzioni relative mediante cattedre ambulanti, conferenze, esposizioni e mostre . . . . . . . . . . . . | — | 5,000 — | 5,000 — |
| I. C. 22 | I. 27 | 101 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per la pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio, art. 52) e delle situazioni delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà . . . . | — | 450,000 — | 450,000 — |
| L. 36 parte | I. 28 | 102 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico delle assicurazioni private e per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (articolo 45 del Regio decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390) . . . . . . . . . . | — | 18,960 — | 18,960 — |
| | | | | — | 473,960 — | 473,960 — |
| | | | **Industria e insegnamento industriale.** (Proprietà intellettuale, industrie, legislazione e polizia industriale, pesi e misure, insegnamento industriale). | | | |
| | | | *Proprietà intellettuale.* | | | |
| I. C. 27 | I. 29 | 103 | Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna . . | — | 20,000 — | 20,000 — |
| | | | *Industrie, legislazione e polizia industriale.* | | | |
| I. C. 28 | I. 30 | 104 | Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie: incoraggiamenti a industrie; premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; inchieste industriali . . . | — | 60,000 — | 60,000 — |
| I. C. 29 | I. 31 | 105 | Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*) . . | — | 500,000 — | 500,000 — |
| I. C. 30 | I. 32 | 106 | Spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie . . | — | 300,000 — | 300,000 — |
| I. C. 31 | I. 33 | 107 | Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'articolo 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta) . . . . . . . . . . . . | — | 130,000 — | 130,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | — | 1,010,000 — | 1,010,000 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | — | 1,010,000 — | 1,010,000 — |
| — | I. 34 | 108 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per la pubblicazione del Bollettino delle industrie seriche. | — | 35,000 — | 35,000 — |
| I. C. 32 | I. 35 | 109 | Spese occorrenti per il funzionamento presso i circoli di ispezione dell'industria e del lavoro del servizio di vigilanza degli apparecchi a vapore a norma del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1691 — Applicazione delle disciplinari riguardanti il carburo di calcio e l'acetilene . . | — | 40,000 — | 40,000 — |
| | | | *Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi* | | | |
| I. C. 34 | I. 36 | 110 | Personale metrico. Stipendi ed assegni (*Spese fisse*) . . | — | 1,263,000 — | 1,263,000 — |
| I. C. 33 | I. 37 | 111 | Premi di operosità e di rendimento al personale addetto all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, al personale delle Prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opera prestata nell'interesse del servizio metrico . . . . | — | 8,000 — | 8,000 — |
| — | I. 38 | 112 | Rimunerazione al personale dei Municipi per opera prestata nell'interesse del servizio metrico . . . . . . | — | 2,000 — | 2,000 — |
| I. C. 36 | I. 39 | 113 | Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80 e 24 aprile 1919, n. 733 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . | — | 320,000 — | 320,000 — |
| I. C. 35 | I. 40 | 114 | Corso di insegnamento agli aspiranti verificatori ed assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . . . . . | — | 25,000 — | 25,000 — |
| I. C. 39 | I. 41 | 115 | Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi . . . . | — | 115,000 — | 115,000 — |
| — | I. 42 | 116 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili (per il servizio metrico) . . . . | — | 95,000 — | 95,000 — |
| I. C. 40 | I. 43 | 117 | Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*) . . . . . . . . . . . . | — | 2,000 — | 2,000 — |
| | | | *Insegnamento industriale.* | | | |
| I. C. 38 | I. 44 | 118 | Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento di Istituti e scuole industriali; sussidi per arredamenti ed impianti; concorsi per viaggi di istruzione d'insegnanti e alunni; mostre didattiche; premi ad alunni, medaglie di merito; sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale | — | 14,500,000 — | 14,500,000 — |
| I. C. 39 | I. 45 | 119 | Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno e all'estero . . . . . . . . . . . . | — | 69,000 — | 69,000 — |
| I. C. 40 | I. 46 | 120 | Regia scuola industriale e Museo di setificio in Como (leggi 29 dicembre 1904, n. 679, 14 luglio 1907, n. 563 e 6 luglio 1912, n. 869) . . . . . . . . . . . . . | — | 100,000 — | 100,000 — |
| | | | | — | 17,584,000 — | 17,584,000 — |
| | | | COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA. | | | |
| | | | *Commercio.* | | | |
| I. C. 42 | I. 47 | 121 | Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno e all'insegnamento commerciale . . . . . . . . . . . . | — | 100,000 — | 100,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | — | 100,000 — | 100,000 — |

| CAPITOLI | | | | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | | | DENOMINAZIONE | | | |
| del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | | | | |
| | | | *Riporto* . . . | — | 100,000 — | 100,000 — |
| I. C. 43 | I. 48 | 122 | Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (*Spese fisse*) . . | — | 5,010 — | 5,010 — |
| I. C. 44 | I. 49 | 123 | Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione degli agrumi e dei derivati, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | *Insegnamento commerciale.* | | | |
| I. C. 45 | I. 50 | 124 | Contributi, concorsi e sussidi per il mantenimento d'Istituti e scuole commerciali. Sussidi a scuole libere e ad altre istituzioni di educazione commerciale. Concorsi per libri di testo . . . . . . . . . . . | — | 2,871,030 — | 2,871,030 — |
| | | | *Politica economica e commercio estero.* | | | |
| I. C. 46 | I. 51 | 125 | Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie commerciali all'estero; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali, mostre campionarie; borse di pratica commerciale | — | 800,000 — | 800,000 — |
| I. C. 47 | I. 52 | 126 | Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero . . . . . . . . | — | 900,000 — | 900,000 — |
| I. C. 48 | I. 53 | 127 | Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali — Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli ispettori, addetti, agenti ed incaricati commerciali . . . . | — | 600,000 — | 600,000 — |
| I. C. 50 | I. 54 | 128 | Incoraggiamenti per promuovere l'esportazione degli agrumi e dei derivati in esecuzione della legge 8 luglio 1903,n. 320 | — | 12,500 — | 12,500 — |
| I. C. 51 | I. 55 | 129 | Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles . . . . | — | 35,000 — | 35,000 — |
| | | | *Informazioni commerciali.* | | | |
| I. C. 52 | I. 56 | 130 | Spese per il commercio estero (informazioni commerciali, inchieste commerciali e spese di trasporto) . . . . | — | 65,000 — | 65,000 — |
| — | I. 57 | 131 | Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la pubblicazione del Bollettino di notizie commerciali e per stampe speciali . . . . . . . . . | — | 45,000 — | 45,000 — |
| | | | | — | 5,433,540 — | 5,433,540 — |
| | | | **LAVORO.** | | | |
| L. 25 | I. 58 | 132 | Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative e indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza . . . . . . . . . . . . | — | 80,000 — | 80,000 — |
| L. 26 | I. 59 | 133 | Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri e indennità e diritti ai cancellieri . . . . . . . . . . | — | 65,000 — | 65,000 — |
| L. 27 | I. 60 | 134 | Indennità ai membri e ai segretari delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato . . . . . . . . | — | 50,000 — | 50,000 — |
| L. 28 | I. 61 | 135 | Inchieste e lavori statistici eseguiti dall'Ipettorato dell'industria e del lavoro . . . . . . . . . | — | 80,000 — | 80,000 — |
| L. 29 | I. 62 | 136 | Inchieste, studi e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e alle condizioni dei lavoratori — Traduzioni . . . . . | — | 93,000 — | 93,000 — |
| | | | | — | 368,000 — | 368,000 — |

| CAPITOLI – Numero dal 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | Denominazione | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | Somme risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVIDENZA SOCIALE. | | | |
| L. 32 | I. 63 | 137 | Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri, istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza . . . . . . . . . | — | 10,000 — | 10,000 — |
| L. 34 | I. 64 | 138 | Funzionamento delle Commissioni arbitrali. Studi, indagini ed altre spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450) . . . . . . | — | 75,000 — | 75,000 — |
| L. 33 | I. 65 | 139 | Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli . . . . . . . | — | 75,000 — | 75,000 — |
| L. 36 | I. 66 | 140 | Studi, indagini ed altre spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, concorsi a premi studi e lavori di carattere statistico, e tecnico attuariale (decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603) . . . | — | 10,000 — | 10,000 — |
| L. 35 | I. 67 | 141 | Contributo dello Stato per le annualità alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4ª annualità pel decennio 1919-20-1928-29) . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| L. 39 | I. 68 | 142 | Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 (*Spesa obbligatoria*) . . . . | — | 300,000 — | 300,000 — |
| L. 40 | I. 69 | 143 | Contributo a favore delle società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 . . | — | 50,000 — | 50,000 — |
| L. 38 | I. 70 | 144 | Sussidi, incoraggiamenti, indagini statistiche, studi vari ed altre spese per agevolare direttamente e indirettamente la costituzione, l'impianto e il normale funzionamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e contro i rischi della macellazione (decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 e 15 aprile 1920, n. 577) . . . . . . . | — | 41,000 — | 41,000 — |
| | | | | — | 561,000 — | 561,000 — |
| | | | STATISTICA. | | | |
| L. 41 | I. 71 | 145 | Contributo all'Ufficio permanente di statistica internazionale; studi e ricerche di carattere statistico; sussidio all'Unione statistica delle città italiane . . . . . . . . | — | 50,000 — | 50,000 — |
| | | | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | | | |
| | | | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | | | |
| | | | SPESE GENERALI. | | | |
| A. 2 e 93 | A. 94 | 146 | Personale avventizio per i servizi straordinari del Ministero — Retribuzioni . . . . . . . . . . | 26,200 — | — | 26,200 — |
| A. 94<br>I. C. 58<br>L. 42 | A. 95<br>I. 72 | 147 | Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . | 10,000,000 — | 1,298,000 — | 11,298,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 10,026,200 — | 1,298,000 — | 11,324,200 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 10,026,200 — | 1,298,000 — | 11,324,200 — |
| I. 59 | I. 73 | 148 | Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . | — | 3,500,000 — | 3,500,000 — |
| A. 95<br>I. C. 63<br>L. 44 | A. 96<br>I. 74 | 149 | Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853 . . . | 1,000,000 — | 18,750 — | 1,018,750 — |
| | | | | 11,026,200 — | 4,816,750 — | 15,842,950 — |
| | | | **Agricoltura.** | | | |
| A. 99 | A. 97 | 150 | Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . | 60,000 — | — | 60,000 — |
| — | A. 98 | 151 | Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995) . . . . . . . . . . | 100,000 — | — | 100,000 — |
| A. 50 | A. 99 | 152 | Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464 e del decreto 8 maggio 1919, n. 715. | 50,000 — | — | 50,000 — |
| | | | | 210,000 — | — | 210,000 — |
| | | | **Colonizzazione e credito agrario.** | | | |
| A. 101 | A. 100 | 153 | Interesi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Casse ademprivili della Sardegna . . . . . . . | 44,000 — | — | 44,000 — |
| A. 102 | A. 101 | 154 | Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due percento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . | 50,000 — | — | 50,000 — |
| A. 103 | A. 102 | 155 | Contributo dello Stato a favore delle sezioni di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per concorso negli interessi sui mutui ipotecari, per acquisti di terreni, per affrancazioni di livelli e di canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . | 80,000 — | — | 80,000 — |
| A. 104 | A. 103 | 156 | Concorso dello Stato nella formazione del capitale della sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, in forza del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798 (3ª delle cinque rate) . . | 1,500,000 — | — | 1,500,000 — |
| A. 105 | A. 104 | 157 | Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario (*Spesa ripartita* — 15ª ed ultima rata) . . . . . . . . . | 51,250 — | — | 51,250 — |
| A. 106 | A. 105 | 158 | Spesa per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (*Spesa ripartita* — 15ª rata). | 60,000 — | — | 60,000 — |
| A. 108 | A. 106 | 159 | Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . . . . | 12,045.45 | — | 12,045.45 |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 1,797,295.45 | — | 1,797,295.45 |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 1,797,295 — | — | 1,797,295 — |
| A. 109 | A. 107 | 160 | Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (*Spesa obbligatoria*) | 130,000 — | — | 130,000 — |
| A. 110 | A. 108 | 161 | Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . | 20,000 — | — | 20,000 — |
| A. 110-*bis* | A. 109 | 162 | Quote d'interessi a carico dello Stato sui mutui fatti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di fondi della Sardegna singoli o riuniti in associazione, dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per miglioramento fondiario ed agrario e per opere di irrigazione, per affrancazione di censi, canoni e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479 . . . . . . . . . . | 80,000 — | — | 80,000 — |
| A. 112 | A. 110 | 163 | Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (*Spesa ripartita* — 17ª delle 45 rate) . . . . . . | 320,200 — | — | 320,200 — |
| A. 113 | A. 111 | 164 | Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita* — 20ª ed ultima rata) . . . . . . . . . . . | 155,200 — | — | 155,200 — |
| A. 114 | A. 112 | 165 | Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita* — 18ª delle 20 rate) . . . . . . . | 150,900 — | — | 150,900 — |
| | | | | 2,653,595.45 | — | 2,653,595.45 |
| | | | **Foreste.** | | | |
| A. 115 | A. 113 | 166 | Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (13ª rata) . . . . | 550,000 — | — | 550,000 — |
| A. 116 | A. 114 | 167 | Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (*Spesa ripartita*) . . . . . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | | 550,000 — | — | 550,000 — |
| | | | **Combustibili e servizi diversi.** | | | |
| A. 117 | A. 115 | 168 | Premi di escavazione dei fori di trivellazione e dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (*Spesa ripartita* — 14ª delle 16 rate) . . . . . . . . | 250,000 — | — | 250,000 — |
| A. 118-*bis* | A. 116 | 169 | Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, concernente disposizioni in materia di combustibili liquidi . . . . . . . . | 8,000,000 — | — | 8,000,000 — |
| — | A. 117 | 170 | Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati . . . . . . . . . | 1,000,000 — | — | 1,000,000 — |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 9,250,000 — | — | 9,250,000 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 9,250,000 — | — | 9,250,000 — |
| A. 119 | A. 118 | 171 | Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di un milionesimo . . . . . . . . . . | 6,000 — | — | 6,000 — |
| A. 120 | A. 119 | 172 | Spese per la Commissione Reale di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni . . . . . | 50,000 — | — | 50,000 — |
| | | | | 9,306,000 — | — | 9,306,000 — |
| | | | **Pesca.** | | | |
| A. 121 | A. 120 | 173 | Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312 . . . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | **Credito ed assicurazioni.** | | | |
| — | I. 75 | 174 | Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai Comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (art. 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) . . | — | 45,000 — | 45,000 — |
| — | I. 76 | 175 | Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per le case popolari per costruzioni nel Regno (meno le nuove provincie) (Regi decreti-legge 30 novembre 1920, n. 521 e legge 5 ottobre 1920, n. 1434, 7 aprile 1921, n. 463 e 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| — | I. 77 | 176 | Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per le case popolari per costruzioni nelle nuove Provincie (R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667) . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| — | I. 78 | 177 | Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per costruzioni di case per i ferrovieri (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 2 maggio 1920, n. 525 e legge 5 ottobre 1920, n. 1434, 7 aprile 1921, n. 463 e 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| — | I. 79 | 178 | Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi per le costruzioni di case per i giornalisti (R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105) . . . . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| I. C. 64 | I. 80 | 179 | Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col R. decreto 31 luglio 1887) (*Spesa ripartita* — 31ª rata) . . . . . . . . . . . . . | — | 32,710. 69 | 32,710. 69 |
| I. C. 65 | I. 81 | 180 | Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1901 e del 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (*Spesa ripartita* — 21ª rata) . . . . . . . . . . . . . | — | 40,005. 89 | 40,005. 89 |
| I. C. 66 | I. 82 | 181 | Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (leggi 18 agosto 1902, numero 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (*Spesa ripartita* — 21ª rata) . . . . . . . . | — | 18,754. 01 | 18,754. 01 |
| I. C. 67 | I. 83 | 182 | Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dell'uragano del 23-25 giugno 1905 (*Spesa ripartita* — 17ª rata) . . . . | — | 6,771. 54 | 6,771. 54 |
| | | | *Da riportarsi* . . . | — | 143,242. 13 | 143,242. 13 |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | — | 143,242.13 — | 143,242.13 |
| I.C. 68 | I. 84 | 183 | Contributo a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in Bari, ai termini del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406 (7ª delle 35 rate) . . | — | 2,500 — | 2,500 — |
| I.C. 69 | I. 85 | 184 | Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (legge 20 febbraio 1899, n. 53) (*Spesa ripartita* — 22ª rata) . . . . . . . . . . . . | — | 26,198 — | 26,198 — |
| I.C. 70 | I. 86 | 185 | Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (*Spesa ripartita* — 10ª rata) . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| I.C. 71 | I. 87 | 186 | Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| I.C. 72 | I. 88 | 187 | Contributo dello Stato nelle spese per concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria) (*Spesa ripatita* — 18ª delle 30 rate) . . . | — | 1,000,000 — | 1,000,000 — |
| I.C. 73 | I. 89 | 188 | Concorso a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841) . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | | — | 1,171,940.13 | 1,171,940.13 |
| | | | **Industria e insegnamento industriale.** (Proprietà industriale, industrie, legislazione e polizia industriale, pesi e misure e insegnamento industriale). | | | |
| | | | *Industria, legislazione e polizia industriale.* | | | |
| I.C. 74 | I. 90 | 189 | Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita* — 25ª delle 40 rate) . . . . . . | — | 3,812 — | 3,812 — |
| | | | *Insegnamento industriale.* | | | |
| I.C. 75 | I. 91 | 190 | Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (*Spesa ripartita* — 15ª ed ultima rata). . . . | — | 12,000 — | 12,000 — |
| — | I. 92 | 191 | Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro, delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896) . . . | — | 524,000 — | 524,000 — |
| | | | | — | 539,812 — | 539,812 — |
| | | | Commercio, insegnamento commerciale e politica economica. | | | |
| I.C. 76 | I. 93 | 192 | Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona, e Livorno . . . . . . | — | 13,750 — | 13,750 — |
| — | I. 94 | 193 | Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di edifici delle Regie scuole medie e commerciali . . . . . . . . . . . . | — | 2,500 — | 2,500 — |
| | | | | — | 16,250 — | 16,250 — |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI Denominazione | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | Somme risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Statistica.** | | | |
| L. 48 | I. 95 | 194 | Spese per il 6° censimento generale della popolazione del Regno (legge 7 aprile 1921, n. 457 — 3ª delle tre rate) . | — | 1,000,000 — | 1,000,000 — |
| | | | Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione. | | | |
| L. 49 | I. 96 | 195 | Annualità per la costituzione del fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (art. 23 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214) . . . . . . . . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | Categoria III. — *Movimento di capitali.* | | | |
| | | | I. — Acquisto di beni. | | | |
| A. 122 | A. 121 | 196 | Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | II. — Accensione di crediti. | | | |
| A. 123 | A. 122 | 197 | Mutui ai Consorzi antifillosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera (legge 26 giugno 1913, n. 786) (*Spesa ripartita*) . . . . . . . | 1,000,000 — | — | 1,000,000 — |
| A. 124 | A. 123 | 198 | Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177 . . . . . . . . . . . | 30,000,000 — | — | 30,000,000 — |
| A. 126 | A. 124 | 199 | Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le L. 500,000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 5 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle associazioni ed Enti di cui al decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633 . . . . . . . . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | | 31,000,000 — | — | 31,000,000 — |
| | | | III. — Estinzione di debiti. | | | |
| A. 127 | A. 125 | 200 | Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 9ª delle 50 rate) . | 105,104.80 | — | 105,104.80 |
| A. 128 | A. 126 | 201 | Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio destinato a sede dei Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (*Spesa ripartita* — 9ª delle 10 rate) | 212,449.92 | — | 212,449.92 |
| A. 129 | A. 127 | 202 | Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786 (*Spesa obbligatoria*) . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | *Da riportarsi* . . . | 317,554.72 | — | 317,554.72 |

| Numero del 1922-23 | Numero del 1923-24 precedente | Numero del 1923-24 attuale | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | SOMME stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | SOMME risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riporto* . . . | 317,554.72 | — | 317,554.72 |
| A. 130 | A. 128 | 203 | Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) | *per memoria* | — | *per memoria* |
| A. 131 | A. 129 | 204 | Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (*Spesa d'ordine*) . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| A. 132 | A. 130 | 205 | Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (*Spesa d'ordine*) . . . | *per memoria* | — | *per memoria* |
| I. C. 78 | I. 97 | 206 | Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articoli 58, lettera *C*, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (*Spesa ripartita* — 17ª delle 28 rate) . . . | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | | 317,554.72 | — | 317,554.72 |
| | | | CATEGORIA IV. — *Partite di giro.* | | | |
| A. 133<br>I. C. 79<br>L. 51 | A. 131<br>I. 98 | 207 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . | 287,087 20 | 89,025 64 | 376,112.84 |

## RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spese generali . . . | 4,563,650 — | 5,147,250 — | 9,710,900 — |
| Pensioni ed indennità . . . | 1,117,500 — | 735,500 — | 1,853,000 — |
| Agricoltura . . . | 31,728,524 — | — | 31,728,524 — |
| Colonizzazione e credito agrario . . . | 1,213,500 — | — | 1,213,500 — |
| Foreste . . . | 15,949,735 — | — | 15,949,735 — |
| Miniere . . . | 1,118,500 — | — | 1,118,500 — |
| Combustibili e servizi diversi . . . | 4,034,000 — | — | 4,034,000 — |
| Pesca . . . | 661,000 — | — | 661,000 — |
| Servizi speciali . . . | — | 750,000 — | 750,000 — |
| Credito ed assicurazioni . . . | — | 473,960 — | 473,960 — |
| Industria e insegnamento industriale . . . | — | 17,584,000 — | 17,584,000 — |
| Commercio e politica economica . . . | — | 5,433,540 — | 5,433,540 — |
| Lavoro . . . | — | 368,000 — | 368 000 — |
| Previdenza sociale . . . | — | 561,000 — | 561,000 — |
| Statistica . . . | — | 50,000 — | 50,000 — |
| TOTALE della Categoria I della parte ordinaria . . | 60,386,409 — | 31,103,250 — | 91,489,659 — |

| CAPITOLI – Numero del 1922-23 | del 1923-24 precedente | del 1923-24 attuale | DENOMINAZIONE | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | Somme risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | | | |
| | | | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | | | |
| | | | Spese generali | 11,026,200 — | 4,816,750 — | 15,842,950 — |
| | | | Agricoltura | 210,000 — | — | 210,000 — |
| | | | Colonizzazione e credito agrario | 2,653,595.45 | — | 2,653,595.45 |
| | | | Foreste | 550,000 — | — | 550,000 — |
| | | | Combustibili e servizi diversi | 9,306,000 — | — | 9,306,000 — |
| | | | Pesca | — | — | — |
| | | | Credito ed assicurazioni | — | 1,171,940.13 | 1,171,940.13 |
| | | | Industria ed insegnamento industriale | — | 539,812 — | 539,812 — |
| | | | Commercio, insegnamento commerciale e politica economica | — | 16,250 — | 16,250 — |
| | | | Statistica | — | 1,000,000 — | 1,000,000 — |
| | | | Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione | — | *per memoria* | *per memoria* |
| | | | TOTALE della Categoria I della parte straordinaria | 23,745,795.45 | 7,544,752.13 | 31,290,547.58 |
| | | | CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.* | | | |
| | | | Acquisto di beni | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | | Accensione di crediti | 31,000,000 — | — | 31,000,000 — |
| | | | Estinzione di debiti | 317,554.72 | *per memoria* | 317,554.72 |
| | | | TOTALE della Categoria III della parte straordinaria | 31,317,554.72 | *per memoria* | 31,317,554.72 |
| | | | TOTALE del titolo II (Spesa straordinaria) | 55,063,350.17 | 7,544,752.13 | 62,608,102.30 |
| | | | TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 115,449,759.17 | 38,648,002.13 | 154,097,761.30 |
| | | | CATEGORIA IV. — *Partite di giro* | 287,087.20 | 89,025.64 | 376,112.84 |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

| Denominazione | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero di agricoltura | Somme stanziate nello stato di previsione del soppresso Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro | Somme risultanti per il Ministero dell'economia nazionale |
|---|---|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) | 84,132,204.45 | 38,648,002.13 | 122,780,206.58 |
| Categoria III. — Movimento di capitali | 31,317,554.72 | — | 31,317,554.72 |
| TOTALE delle spese reali | 115,449,759.17 | 38,648,002.13 | 154,097,761.30 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 287,087.20 | 89,025.64 | 376,112.84 |
| TOTALE generale | 115,736,846.37 | 38,737,027.77 | 154,473,874.14 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro delle finanze:*
DE' STEFANI.

*Il Ministro per l'economia nazionale*
CORBINO.

***

**REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1923, n. 2044.**
**Amministrazione provvisoria dell'Unione cooperativa di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 14 giugno 1923, n. 5040, che in applicazione dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6970, e dell'art. 3 della legge comunale e provinciale ordina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione cooperativa di Milano e nomina un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente medesimo, investendo questo dei poteri spettanti in forza dello statuto della società al Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che per le difficili condizioni economiche dell'Unione ed ai fini di interesse generale che sono connessi ad una rapida sistemazione dell'Ente che ne assicuri il regolare funzionamento è necessario provvedere affinchè la gestione provvisoria possa svolgersi senza ostacoli nell'interesse dell'Ente, non meno che in quello dei creditori e di quei fini d'ordine pubblico e di interesse generale che ne impongono il riordinamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'amministrazione provvisoria il Commissario straordinario incaricato della gestione dell'Unione cooperativa di Milano, avrà tutti i poteri che a norma dello statuto dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci.

Durante l'amministrazione provvisoria e fino all'insediamento della nuova amministrazione, i creditori della Unione cooperativa predetta non potranno intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, nè acquistare diritti di prelazione sopra i beni solidi dell'Unione, nè chiedere dichiarazione di fallimento, anche in base a titolo preesistente.

Art. 2.

Il Commissario straordinario potrà, ove lo ritenga opportuno, chiedere il concordato preventivo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 5 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 44. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 29 settembre 1923.
**Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Torino e di Brescia.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare telegrafica del 31 agosto 1923, con la quale l'esercizio della caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo veniva sospeso fino a che le Amministrazioni provinciali non avessero fatto le loro proposte di opportuna restrizione;

Vista la deliberazione 6 settembre 1923 della Deputazione provinciale di Torino;

Decreta:

*Articolo unico.*

La caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo è consentita, nella provincia di Torino, limitatamente dal 1° al 15 ottobre 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino.

Roma, addì 29 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare telegrafica del 31 agosto 1923, con la quale l'esercizio della caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo veniva sospeso fino a che le Amministrazioni provinciali non avessero fatto le loro proposte di opportuna restrizione;

Vista la lettera del prefetto di Brescia, in data 18 settembre 1923, n. 1383, contenente le proposte di quell'Amministrazione provinciale in ordine alla materia sopra accennata;

Decreta:

*Articolo unico.*

Nella provincia di Brescia la caccia al capriolo è consentita dal 1° al 15 ottobre 1923.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia anzidetta.

Roma, addì 29 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che il buono del Tesoro 5 % quinquennale di 6ª emissione n. 1175 di L. 6000 intestato a Gavosto Luigina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco Adele ved. di Gavosto Giovanni, doveva invece intestarsi a Gavosto Anna-Luigia minore, ecc., (il resto come sopra), e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la pretura di Torino, 4° mandamento, il 14 settembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, nelle mani di Gavosto Anna-Luigia fu Giovanni, ora maggiorenne.

Roma, 3 ottobre 1923. *p.* Il direttore generale: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Direzione generale del Debito pubblico

*Perdita di certificati.* 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % | 20301 | Prato Domenico di Angelo, dom. a New York | L. | 1000 — |
| 3.50 % | 760083 | Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo in Cannitello (Reggio Calabria) | » | 21 — |
| Consolidato 5 % | 135605 | Intestata come la precedente | » | 15 — |
| Id. | 256257 | Cesario Luigia-Carmela-Filomena fu Paolo, moglie di Palamara Rocco, dom. in Cannitello (Reggio Calabria) | » | 65 — |
| Id. | 458047 | Laino Gregorio di Luigi, dom. ad Orsomarso (Cosenza) | » | 35 — |
| Id. | 471981 | Intestata come la precedente | » | 35 — |
| Id. | 612044 | Intestata come la precedente | » | 70 — |
| Id. | 639504 | Intestata come la precedente | » | 70 — |
| Id. | 702868 | Pomati Caterina di Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli (Novara), vincolata | » | 21 — |
| Id. | 746624 | Intestata come la precedente, vincolata | » | 115.50 |
| Id. | 683573 Certificato di nuda proprietà e d'usufrutto | Per la proprietà: Marchisio Giacinto Marino di Giovanni Battista Giuseppe-Marino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Brozolo (Torino) e prole nascitura da Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino | » | 406 — |
| | | Per l'usufrutto: Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino. | | |
| Id. | 295670 Solo certificato d'usufrutto | Per l'usufrutto: Curti Michele fu Francesco, dom. a Rosasco | » | 105 — |
| | | Per la proprietà: Curti Franceschina di Michele, moglie di Zorzoli Ettore di Pietro, dom. in Sali Vercellese (Novara). | | |
| Consolidato 5 % | 22951 Polizza combattenti | Sannino Filippo di Luigi, dom. a Resina (Napoli) | » | 20 — |
| P. N. 5 % | 9146 | Fierimonte Giuseppe di Luigi, dom. a Lucera (Foggia) | » | 150 — |
| Id. | 9147 | Tecce Carmelina di Enrico, moglie di Fierimonte Giuseppe, dom. in Lucera (Foggia) | » | 50 — |
| 3.50 % | 723875 | Navoni Giuseppe, minore, sotto la tutela legale della madre Navoni Giovanna, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria) | L. | 210 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % | 12160 Polizza combattenti | Olivari Giovanni di Edoardo, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . » | 20 — |
| Id. | 30042 Polizza combattenti | Tosti Saturno di Felice, dom. a Cerete (Bergamo) . . . . » | 20 — |
| 3.50 % (1902) | 8969 | Congrega del SS.mo Rosario di Monteparano (Lecce) . . . » | 3.50 |
| Id. | 4300 Assegno provv. | Intestata come la precedente . . . . . . » | 1.17 |
| 3.50 % | 697796 | Bernabei Vittorio e Pietro Giuseppe fu Sabatino, minori, sotto la patria potestà della madre Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di Bernabei Sabatino, domiciliati a Borgetto (Palermo) . . . . . . . . . . . . » | 122.50 |
| Id. | 697797 Certificato di proprietà e d'usufrutto | Per la proprietà: intestata come la precedente . . . » Per l'usufrutto: Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di Bernabei Sabatino, dom. a Borgetto (Palermo). | 38.50 |
| Consolidato 5 % (Vecchio) | 315637 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Barone Nicola fu Vincenzo, dom. in Napoli » Per l'usufrutto: Barone Vincenzo di Nicola ed è vincolata altresì per patrimonio sacro dell'usufruttuario vita durante. | 215 — |
| 3.50 % | 756709 | Galanti Olga di Eufemio, nubile, dom. in Milano . . . . » | 70 — |
| Id. | 756708 | Galanti Olimpia di Eufemio, nubile, dom. a Milano . . » | 70 — |
| Consolidato 5 % | 16956 Polizza combattenti | Russo Cosimo di Giuseppe, dom. a Trepuzzi (Lecce) . . » | 20 — |
| Id. | 57400 | Zanghi Antonino fu Giovan Battista, dom. in Siracusa . » | 530 — |

Roma, 31 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 ottobre 1923.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 132 90 | Belgio | 113 03 |
| Londra | 100 92 | Olanda | 8 78 |
| Svizzera | 396 79 | Pesos oro | 16 95 |
| Spagna | 300 375 | Pesos carta | 7 46 |
| Berlino (al milione) | 0 12 | New-York | 22 248 |
| Vienna | 0 031 | Oro | 429 28 |
| Praga | 66 35 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| | 3.50 % netto (1906) | 77 79 |
| | 3.50 % » (1902) | 71 10 |
| | 3.00 % lordo | 48 25 |
| | 5.00 % netto | 88 87 |

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 ottobre 1923.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 132 055 | Belgio | 111 86 |
| Londra | 101 41 | Olanda | 8 76 |
| Svizzera | 398 37 | Pesos oro | 16 80 |
| Spagna | 299 — | Pesos carta | 7 39 |
| Berlino (al milione) | 0 09 | New-York | 22 30 |
| Vienna | 0 031 | Oro | 430 28 |
| Praga | 66 — | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| | 3.50 % netto (1906) | 77 83 |
| | 3.50 % » (1902) | 71 50 |
| | 3.00 % lordo | 48 25 |
| | 5.00 % netto | 88 75 |

*Dario Peruzy*, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.